

### 3. NORMA PIATTA FORM APPAMI

#### Art. XX

*(Disposizioni per promuovere la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese ubicate sul territorio nazionale)*

1. All' articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l' ultimo periodo è sostituito dal seguente:

“La bacheca, attraverso comparti dedicati, prevede:

a) la possibilità da parte degli operatori di negoziare contratti in acquisto o in vendita;

b) la possibilità da parte degli operatori qualificati dal GSE di negoziare contratti in acquisto o in vendita garantiti dal medesimo GSE nelle forme previste dal comma 2-bis e nei limiti delle risorse di cui al comma 2-ter.

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, si prevede l'obbligo di registrazione dei dati di tutti i contratti al fine di garantire la massima diffusione degli esiti e il monitoraggio degli stessi, anche ai fini della realizzazione del mercato organizzato di cui al comma 2, con separata evidenza dei contratti di cui alla lettera a) e alla lettera b).” ;

b) al comma 2-ter, dopo le parole “agli oneri derivanti dal” sono aggiunte le parole “comma 1, ultimo periodo, lettera b) e” .

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione dell' articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, con decreto del Ministro dell' ambiente e della sicurezza energetica sono definite procedure a partecipazione volontaria da parte delle imprese operanti sul territorio nazionale con priorità per le piccole e medie imprese, per promuovere la contrattazione a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la stipula di contratti di durata non inferiore a tre anni, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) le procedure sono gestite dal GME nell' ambito di un comparto dedicato della sezione annunci della bacheca informatica di cui all' articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199;

b) il GSE, anche attraverso le società del Gruppo, promuove ed offre servizi di aggregazione della domanda e dell' offerta di energia elettrica finalizzati a favorire la partecipazione alle procedure di cui al presente articolo, anche attraverso la definizione di schemi di contratto sia di tipologia standard sia correlati a specifici profili di consumo richiesti dagli operatori;

c) possono partecipare alle procedure le imprese che operano sul territorio nazionale, previa qualifica del GSE, anche in forma aggregata, in funzione dell' ubicazione e del profilo dei consumi, oltre che, eventualmente, dell' appartenenza a settori merceologici, che presentano nell' ambito del comparto dedicato della bacheca manifestazioni di interesse all' acquisto in termini di prezzo di esercizio, per lotti di energia riferiti ai propri profili, dichiarando l' eventuale volontà di avvalersi della garanzia di ultima istanza da parte del GSE per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte di cui alla lettera i); possono, altresì, partecipare alle procedure le imprese che non risultino aggiudicatari di procedure competitive relative a meccanismi di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

d) il prezzo offerto in acquisto nell' ambito delle procedure di cui alla lettera c) rappresenta il prezzo di esercizio della domanda;

e) sulla base dei volumi delle manifestazioni di interesse all' acquisto di cui alla lettera c), con le modalità di cui alla lettera g), sono organizzate procedure di allocazione a termine dell' energia elettrica, attraverso contratti di *power purchase agreement*, di durata non inferiore a tre anni prodotta da impianti a fonti rinnovabili qualificati dal GSE, non beneficiari di incentivi alla produzione;

f) i produttori, titolari di impianti di cui alla precedente lettera e), presentano, nell' ambito del comparto dedicato della sezione annunci della bacheca, manifestazioni di interesse alla vendita, in termini di prezzo di esercizio dell' offerta e lotti di energia, riferiti a profili predefiniti con i relativi margini di flessibilità, dichiarando l' eventuale volontà di avvalersi, previa qualifica, della garanzia di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte da parte del GSE, di cui alla lettera i);

g) il GME provvede, nell' ambito della procedura, a:

1) ordinare le manifestazioni di interesse all' acquisto presentate nella sezione annunci della bacheca da parte delle imprese, anche in forma aggregata, per profili e durate contrattuali assimilabili, con separata evidenza di quelle per le quali viene richiesta la garanzia di ultima istanza del GSE;

2) ordinare le manifestazioni di interesse alla vendita presentate nella sezione annunci della bacheca dai produttori per profili e durate contrattuali assimilabili, con separata evidenza di quelle per le quali viene richiesta la garanzia di ultima istanza del GSE;

3) definire graduatorie preliminari delle manifestazioni di interesse alla vendita caratterizzate da un valore di prezzo pari o inferiore al valore indicato nelle manifestazioni di interesse all' acquisto, per profili e durate contrattuali assimilabili, con separata evidenza dei soggetti che richiedono la garanzia di ultima istanza del GSE;

h) sulla base degli esiti delle procedure di cui alla lettera g) e, fatto salvo il reciproco gradimento delle controparti, queste ultime possono stipulare contratti di *power purchase agreement*, aventi le caratteristiche di prezzo e durata definite dalle medesime procedure. I contratti sono stipulati tra le parti al di fuori della bacheca, con l' eventuale supporto legale del GSE, e sono soggetti all' obbligo di registrazione sulla bacheca medesima;

i) il GSE su richiesta dei produttori e delle imprese qualificati, aggiudicatari delle procedure di cui alla lettera g), assume, secondo criteri di mercato e di contenimento del rischio di inadempimento, il ruolo di garante di ultima istanza in relazione ai contratti stipulati ai sensi della lettera h);

l) ai fini della copertura degli eventuali oneri di cui alla lettera i), si provvede prioritariamente attraverso corrispettivi a carico dei contraenti, definiti dal GSE, in relazione alle tipologie di contratti definiti, nell' ambito delle regole operative di cui al comma 4 nonché a valere sulle risorse di cui al comma 2-ter dell' art. 28 del D.lgs. 199/2021;

m) il GSE individua, nell' ambito delle regole operative di cui al comma 4, forme di minimizzazione e trasferimento del rischio dei contraenti nell' ambito delle tipologie di contratto definite, anche avvalendosi della collaborazione di SACE, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per favorire la massima partecipazione alle procedure di cui al presente articolo, ARERA definisce, su proposta del GSE, specifiche linee guida riguardanti gruppi di acquisto abilitati alla contrattazione collettiva ed a lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che promuovano l' aggregazione della domanda di energia da parte di più consumatori.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE predisponde e sottopone al Ministero dell' ambiente e della sicurezza energetica, per l' approvazione, le regole operative per la presentazione delle manifestazioni di interesse e per l' accesso alla garanzia di ultima istanza, assicurando la massima semplificazione procedurale e la tempestiva informazione agli operatori. Le società del Gruppo GSE assicurano, anche mediante appositi protocolli di intesa con le associazioni territoriali o di categoria delle piccole e medie imprese, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività di formazione e divulgazione nei confronti delle piccole e medie imprese.

5. L' ARERA definisce le modalità attraverso cui le imprese possono approvvigionarsi di energia attraverso contratti di *power purchase agreement* ai sensi dell' articolo 4 della Direttiva (UE) 2019/944, come modificato dall' articolo 2 della Direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024.

6. Al fine di favorire la decarbonizzazione del settore industriale, attraverso la stipula di contratti a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, i Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI) individuano superfici da destinare alla realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili oggetto di successiva contrattualizzazione a lungo termine. A tal fine, i medesimi Consorzi, con il supporto del GSE, entro centoventi giorni dall' entrata in vigore della presente disposizione effettuano:

- 1) il censimento della disponibilità di coperture o aree pertinenti idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle aree dei Consorzi, indicando contestualmente la destinazione catastale;
- 2) la stima del potenziale dell' autoconsumo istantaneo e delle altre forme di autoconsumo previste dal Titolo IV del Dlgs. 199/2021;
- 3) l' analisi della composizione dell' aggregato, espresso su base volontaria, dei consumi dei propri consorziati per la partecipazione alle procedure di cui al comma 2.

### **Relazione illustrativa**

Obiettivo della proposta è quello di promuovere lo sviluppo dei contratti a lungo termine di energia da fonti rinnovabili (c.d. *Power Purchase Agreement* o PPA) con priorità per le piccole e medie imprese prevedendo:

- a) Ai commi 1, 2, 3 e 4, l' evoluzione della bacheca prevista dal comma 1 dell' articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, da strumento volto a facilitare l'incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula di tali a sede di negoziazione e contrattualizzazione diretta tra le parti dei suddetti contratti, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, in modo complementare alla piattaforma di negoziazione prevista dai commi 2 e seguenti in cui il GME è controparte centrale, prevedendo anche per i contratti conclusi nella bacheca il ruolo del GSE come garante di ultima istanza;
- b) Al comma 5, l' adeguamento del quadro regolatorio da parte dell' ARERA, in conformità all' art. 4 della Direttiva (UE) 944/2019 sul mercato elettrico integrato, in materia di diritti dei clienti finali a stipulare più di un contratto di fornitura per le proprie esigenze di approvvigionamento;
- c) Al comma 6, la previsione che i Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale possano individuare le superfici da destinare alla realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili oggetto di successiva contrattualizzazione a lungo termine.

Con riferimento al comma 1, la proposta interviene sull' attuale configurazione della bacheca di cui al comma 1 dell' articolo 28 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n.

199, quale strumento informativo e di trasparenza dei contratti a lungo termine da energia rinnovabile stipulati.

A partire dal 2022, il GME organizza e gestisce la bacheca PPA con la finalità di:

- a) promuovere l'incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula di contratti PPA relativi ad energia rinnovabile;
- b) consentire l'assolvimento dell'obbligo di registrazione dei contratti PPA relativi ad energia rinnovabile conclusi tra gli operatori.

Lo stesso articolo 28, al comma 2 ha poi previsto come fase successiva, in funzione dell'evoluzione del mercato, la realizzazione di una piattaforma di negoziazione da parte del GME, sulla base di specifici indirizzi del MASE, in cui gli operatori interessati stipulano contratti PPA. Considerato che una delle principali barriere alla diffusione dei contratti PPA è rappresentata dal rischio di controparte su orizzonti lunghi di approvvigionamento dell'energia, nel 2024 il predetto articolo 28, in attuazione di una riforma prevista dal capitolo REpowerEU del PNRR, è stato modificato dal D.L. 27 dicembre 2024, n. 208, introducendo il ruolo del GSE come garante di ultima istanza per i contratti stipulati sulla piattaforma di negoziazione summenzionata in cui il GME è controparte centrale. A copertura degli eventuali oneri sostenuti dal GSE quale garante di ultima istanza è stato inoltre disposto, con il comma 2-ter del suddetto articolo 28, l'utilizzo di quota parte, destinata al MASE, dei proventi derivanti dalle aste dei permessi di emissione di cui all'art. 23, co 7 del D.lgs 47/2020, nel limite di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Ciò premesso, la proposta normativa, con i commi 2, 3 e 4, è volta a rafforzare il funzionamento della bacheca PPA affinché diventi essa stessa sede di contrattazione diretta tra controparti interessate, in modo complementare alla piattaforma di cui al suddetto comma 2 dell'art. 28, con particolare attenzione alla promozione della partecipazione delle piccole e medie imprese, sulla base di procedure che saranno definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica tenendo conto dei criteri individuati al comma 2 della disposizione. Nello specifico, la bacheca PPA di cui al comma 1 dell'articolo 28 del D.lgs 199/21 sarà articolata in due comparti dedicati:

- Comparto negoziazioni libere (corrispondente all'attuale Comparto Annunci della Bacheca) nell'ambito del quale gli operatori potranno continuare a pubblicare annunci di acquisto e vendita di contratti PPA, liberamente definiti e configurati dai proponenti, e manifestare interesse per annunci pubblicati da altri operatori. L'eventuale conclusione dei contratti in conseguenza dell'incontro avvenuto sul segmento "negoziazioni libere" della Bacheca PPA avviene, al di fuori di quest'ultima, bilateralmente tra il proponente l'annuncio e l'operatore che ha manifestato interesse, senza che il GME assuma nessun ruolo di controparte delle

negoziazioni. I contratti eventualmente conclusi al di fuori della bacheca sono registrati sul “comparto registrazione” della Bacheca stessa.

- Comparto negoziazioni qualificate: nell’ ambito del quale gli operatori, sole se prequalificati dal GSE a tal fine, potranno presentare manifestazioni di interesse ad acquistare ovvero manifestazioni di interesse a vendere PPA e, ove venga alla fine stipulato il contratto, il GSE svolge il ruolo di garante di ultima istanza. Per beneficiare della garanzia di ultima istanza del Gse in caso di default, entrambe le controparti del contratto nella fase di partecipazione alle procedure devono espressamente indicare la volontà di avvalersene. Anche in tale comparto la conclusione del contratto avviene, al di fuori di quest’ ultima, bilateralmente tra il proponente l’ annuncio e l’ operatore che ha manifestato interesse, senza che il GME assuma il ruolo di controparte delle negoziazioni.

Si prevede inoltre che il GME svolga, nell’ ambito del comparto dedicato della bacheca, in funzione della scelta di avvalersi o meno della garanzia di ultima istanza del GSE, apposite procedure attraverso le quali le manifestazioni di interesse ad acquistare e vendere sono ordinate, per lotti e condizioni di prezzo compatibili, definendo graduatorie preliminari in considerazione delle quali, le controparti, previo reciproco gradimento, possono infine decidere di stipulare un contratto.

Al fine di beneficiare della garanzia di ultima istanza del GSE, le controparti interessate devono rispettare i requisiti di qualificazione stabiliti dal GSE medesimo. Ai fini della copertura degli eventuali oneri per il GSE quale garante di ultima istanza per i contratti conclusi in esito alle procedure svolte dal GME, si provvede prioritariamente attraverso corrispettivi a carico dei contraenti definiti sempre dal GSE, in relazione alle tipologie di contratti definiti, nonché a valere sulle risorse di cui al comma 2-ter dell’ art. 28 del D.lgs. 199/2021. A tale ultimo riguardo, la proposta interviene anche sul suddetto comma 2-ter dell’ art. 28 del D.lgs 199/21, al fine di chiarire che le risorse ivi indicate coprono altresì gli oneri di garanzia del GSE con riferimento alla bacheca. Si prevede inoltre che il GSE possa definire forme di minimizzazione o condivisione dei rischi di controparte, anche con il coinvolgimento di SACE, senza maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3, prevede infine che l’ ARERA definisca, su proposta del GSE, linee guida riguardanti i gruppi di acquisto che rappresentano uno strumento utile all’ aggregazione degli operatori e quindi a promuovere una maggiore accessibilità ai contratti di PPA.

Al comma 4, si prevede che le modalità e le condizioni per la partecipazione delle imprese e dei produttori interessati alle procedure previste dalla proposta e per l’ accesso alla garanzia di ultima istanza siano definite attraverso regole operative che il GSE, entro 60 giorni dall’ adozione del decreto ministeriale, sottopone al Ministero per l’ approvazione, nel rispetto dei principi di massima semplificazione e tempestività dell’ informazione agli operatori. La proposta prevede infine l’ impegno del GSE a mettere a disposizione, anche

attraverso protocolli d' intesa con le associazioni di categoria, servizi di formazione e divulgazione a beneficio degli operatori.

Con riferimento al comma 5 della proposta, relativamente all' adeguamento del quadro regolatorio da parte dell' ARERA, in conformità all' art. 4 della Direttiva (UE) 944/2019 sul mercato elettrico integrato, la previsione è finalizzata a consentire ai clienti finali di energia elettrica di poter scegliere liberamente di approvvigionarsi anche presso più fornitori. Tale possibilità promuoverà una maggiore accessibilità dei clienti finali e delle imprese ai contratti di *power purchase agreement* di energia da fonti rinnovabili.

Con riferimento al comma 6, la proposta è volta a rendere disponibile agli operatori una base informativa, in termini di aree destinabili alla realizzazione di impianti di energia rinnovabili e di potenziale di autoconsumo e di aggregazione degli operatori stessi, nell' ambito dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, funzionale a promuovere il processo di decarbonizzazione dei consumi energetici a partire dalle suddette realtà industriali.

### **Relazione Tecnica**

La proposta introduce un' evoluzione significativa nel quadro normativo relativo ai contratti di lungo termine per l' acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili, i cosiddetti *Power Purchase Agreement* (PPA). L' obiettivo principale è favorire la partecipazione delle imprese, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese (PMI), a meccanismi di approvvigionamento energetico stabili e sostenibili, contribuendo alla decarbonizzazione del settore industriale. La previsione modifica l' articolo 28 del Decreto Legislativo 199/2021, prevedendo l' integrazione della bacheca PPA con nuove funzionalità. In particolare, si introduce la possibilità di negoziare contratti direttamente sulla piattaforma, sia in forma libera sia con garanzia del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), attraverso procedure organizzate dal GME. Questa evoluzione risponde alla necessità di creare un mercato più trasparente e accessibile, riducendo le barriere di ingresso per le PMI e favorendo la stabilità dei prezzi dell' energia.

Essendo la predetta evoluzione della bacheca un ulteriore strumento rispetto quanto già previsto dall' articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, si prevede che il nuovo quadro di riferimento possa contribuire al raggiungimento del target PNIEC per lo sviluppo dei contratti a lungo termine. Si stima che al 2030, la stipula di contratti PPA attraverso impianti rinnovabili per una potenza di circa 10 GW, principalmente da tecnologia fotovoltaica (7 GW) e eolica (3 GW) potrà interessare consumi per un totale pari a circa 15,7 TWh/anno.

Le attività svolte dal GSE e dal GME secondo quanto previsto dalla proposta normativa non hanno impatto sul bilancio dello Stato in quanto saranno realizzate nell' ambito delle ordinarie attività svolte dai suddetti enti a legislazione vigente. L' intervento di garanzia di ultima istanza del GSE, anche con il coinvolgimento di SACE, per i contratti conclusi con le procedure previste dalla nuova disposizione è coperto prioritariamente con i corrispettivi

che saranno versati dai contraenti che beneficiano della stessa nonché a valere di quota parte dei proventi delle aste ETS per gli anni 2025, 2026 e 2027 nella misura e con le modalità già individuate dal comma 2-ter dell' articolo 28 del D.lgs. 199/21, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. L' intervento di garanzia sarà disciplinato nel rispetto delle vigenti norme sugli aiuti di Stato in materia di garanzie pubbliche.